

Bruxelles, 18 luglio 2025
(OR. en)

11757/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0235 (COD)**

PECHE 223

NOTA DI TRASMISSIONE

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 17 luglio 2025 |
| Destinatario: | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2025) 559 final |
| Oggetto: | Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034 |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 559 final.

All.: COM(2025) 559 final



Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 559 final

2025/0235 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 16 luglio 2025 la Commissione ha adottato una proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale ("QFP") per il periodo 2028-2034, che prevede anche il sostegno all'attuazione della politica comune della pesca (PCP), al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale ("Fondo").

Tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per il ricambio generazionale e la transizione energetica del settore della pesca, per le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per favorire un'economia blu sostenibile nelle zone costiere, insulari e interne, la conoscenza dell'ambiente marino, la professionalizzazione delle attività legate all'economia blu, la resilienza delle comunità costiere e, in particolare, della piccola pesca costiera, il rafforzamento della governance e dell'osservazione internazionali degli oceani e per fare in modo che mari e oceani siano sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Il Fondo contribuirà all'attuazione della PCP ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 2 del [regolamento sulla PCP], nonché alle attività previste dal patto europeo per gli oceani.

Quale attore globale in materia di oceani e quinto produttore mondiale di prodotti ittici, l'Unione ha una grande responsabilità per quanto riguarda la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano.

Inoltre mari e oceani sicuri e protetti sono essenziali per un efficace controllo delle frontiere e per la lotta globale contro la criminalità marittima, e consentono quindi di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il regolamento relativo alla politica comune della pesca, al patto per gli oceani, alla politica marittima e all'acquacoltura opererà nel quadro del piano di partenariato nazionale e regionale ("piano NRP") e del relativo corpus unico di norme. Si baserà sulla visibilità e sull'efficacia del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), che ha contribuito al conseguimento di una pesca sostenibile e alla conservazione delle risorse biologiche marine. Esso contribuisce anche al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 delle Nazioni Unite ("conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile"), verso il quale l'UE ha assunto un preciso impegno. Pertanto, pur essendo strettamente connessi al piano NRP, la PCP, al patto per gli oceani, la politica marittima e l'acquacoltura manterranno la propria base giuridica autonoma di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal piano NRP, anche per quanto riguarda la pesca e le attività connesse agli oceani, dipende da una buona governance e dal partenariato tra tutti gli attori del settore, oltre che da un utilizzo efficace del sostegno nell'orientare la transizione energetica del settore nei prossimi anni e dal riconoscimento del ruolo cruciale che svolgono gli oceani e i relativi ecosistemi nel fornire servizi che vanno al di là del settore della pesca, riconoscendo chiaramente e potenziando la loro funzione di pozzi di assorbimento del carbonio.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La PCP, il patto per gli oceani, la politica marittima e la politica dell'acquacoltura mirano a migliorare le sinergie e la coerenza con altre misure che contribuiscono alla sicurezza alimentare, alla conservazione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici e a tutte le dimensioni degli oceani nell'ambito del piano di partenariato nazionale e regionale ("piano NRP"), in particolare nel quadro della politica di coesione, del sostegno alla politica agricola, nonché con il Fondo europeo per la competitività e il Fondo Europa globale. La complementarità tra le politiche oggetto del presente regolamento riguarda principalmente gli investimenti a sostegno delle comunità costiere, delle competenze, della formazione, delle condizioni di lavoro e dell'attrattività del settore.

La presente proposta è coerente con gli obiettivi della politica agricola comune per quanto attiene all'approvvigionamento alimentare e apporta un contributo essenziale alle ambizioni generali in materia di sicurezza alimentare, mantenendo il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e la sostenibilità (organizzazione comune dei mercati, analoga a quella dell'agricoltura). Nel campo dello sviluppo rurale sono possibili sinergie e sovrapposizioni per quanto riguarda le attività di acquacoltura e/o le aree costiere, ma questo tipo di sostegno è ancora limitato e sono necessari maggiori sforzi per consolidare tali sinergie.

La proposta e i suoi obiettivi sono coerenti con le politiche dell'Unione, in particolare le politiche ambientali, climatiche, di coesione, agricole, sociali, commerciali e di mercato.

La presente proposta è coerente con le iniziative del patto per gli oceani in quanto costituisce un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani che contempla un'ampia gamma di elementi: la conservazione delle risorse biologiche marine come una delle cinque competenze esclusive dell'UE, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura sostenibile, le attività relative all'attuazione della PCP, la conoscenza degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, anche per quanto riguarda l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 42, articolo 43, paragrafo 2, articolo 91, paragrafo 1, articolo 100, paragrafo 2, articolo 173, paragrafo 3, articoli 175 e 188, articolo 192, paragrafo 1, articolo 194, paragrafo 2, articolo 195, paragrafo 2, e articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare:

l'articolo 38 e l'articolo 42, paragrafo 3, TFUE conferiscono all'Unione il potere di definire e attuare una politica agricola comune (PAC) e una politica comune della pesca (PCP). L'articolo 39 TFUE fissa le finalità della PAC, tra cui: incrementare la produttività dell'agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. L'articolo 42 TFUE consente all'Unione di determinare in che misura le norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE.

L'articolo 175 TFUE elenca i fondi a finalità strutturale che sostengono la realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale: Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale. L'articolo 177 TFUE stabilisce che "il Parlamento europeo e il Consiglio [...] definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei Fondi".

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il fatto che la conservazione delle risorse marine sia una competenza esclusiva dell'UE conferisce all'Unione una responsabilità in termini di elaborazione delle politiche e di finanziamento. Le disposizioni della proposta sono attuate nel quadro della gestione concorrente, della gestione diretta e della gestione indiretta, in conformità del regolamento finanziario.

Il regolamento relativo alla PCP, al patto per gli oceani, alla politica marittima e all'acquacoltura si fonda sul principio di sussidiarietà. Nel regime di gestione concorrente, la Commissione delega agli Stati membri e alle regioni dell'UE i compiti di programmazione strategica e attuazione. Inoltre l'azione dell'UE si limita a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti nei trattati. Obiettivo della gestione concorrente è garantire che le decisioni siano adottate il più vicino possibile ai cittadini e che l'azione a livello dell'UE sia giustificata alla luce delle possibilità e delle specificità sul piano nazionale, regionale o locale. La gestione concorrente avvicina maggiormente l'Europa ai suoi cittadini e collega le esigenze locali agli obiettivi europei. Essa aumenta inoltre la titolarità degli obiettivi dell'UE, in quanto gli Stati membri e la Commissione condividono il potere e la responsabilità decisionali.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità, la proposta di regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di cui alla proposta di regolamento (UE) [...] relativo a un Fondo di partenariato nazionale e regionale.

Le disposizioni proposte ottemperano al principio di proporzionalità in quanto sono adeguate e necessarie; inoltre non è disponibile nessun'altra misura meno restrittiva in grado di raggiungere gli obiettivi strategici perseguiti.

La proposta mira a potenziare i precedenti sforzi di semplificazione, unificando e consolidando ulteriormente le norme.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Atto giuridico proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per la PCP, il patto europeo per gli oceani, la politica marittima e l'acquacoltura. Il futuro Fondo dovrebbe continuare a essere il principale strumento per l'erogazione di finanziamenti volti a sostenere un'attuazione e una realizzazione ambiziose nell'ambito della PCP, mantenendo lo slancio verso il conseguimento concreto degli obiettivi dell'Unione, sia all'interno dell'UE che a livello internazionale. Essendo una delle cinque politiche di competenza esclusiva dell'Unione, la PCP costituisce un pilastro: il suo quadro normativo, unito al sostegno alla transizione, si è dimostrato efficace nel mantenere gli stock ittici o nel ricondurli a livelli sostenibili, soprattutto laddove si sono registrati progressi più lenti, e nel promuovere un'acquacoltura sostenibile. Il fatto che la conservazione delle risorse marine sia una competenza esclusiva dell'UE conferisce all'Unione una responsabilità in termini di elaborazione delle politiche e di finanziamento. Si impone quindi la necessità di un sostegno costante per garantire una base di conoscenze comprovate per le misure di conservazione e la gestione degli stock ittici, la raccolta di dati e la fornitura di consulenze e conoscenze scientifiche, e per contribuire all'attuazione del regolamento sul controllo riveduto. Poiché le

esternalità negative e le fluttuazioni dei fattori ambientali sono la norma nel settore della pesca, è particolarmente importante disporre di mezzi finanziari adeguati per sostenere l'adattamento ove necessario, e assicurare una pianificazione più strategica in termini di innovazione e promozione dell'agenda della sostenibilità per la pesca e l'acquacoltura. Tali aspetti devono essere adeguatamente guidati e sostenuti. La pesca e l'acquacoltura sono parte integrante della produzione alimentare dell'UE.

Congiuntamente, gli Stati membri dell'UE posseggono la zona economica esclusiva più vasta al mondo; abbiamo l'obbligo e l'opportunità di assumere un ruolo guida. Dobbiamo dunque promuovere le nostre ambizioni e azioni faro al di fuori dell'Europa. Per tale motivo è necessario continuare a finanziare la cooperazione internazionale sotto forma di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), creando le opportune leve e consentendo il conseguimento di risultati, nonché promuovendo standard globali elevati e portando avanti l'agenda dell'UE sulla governance degli oceani. Le comunità costiere dell'UE sono le più esposte e vulnerabili ai cambiamenti climatici e pertanto hanno bisogno del nostro sostegno e della nostra guida; la resilienza costiera e sociale è fondamentale (in particolare in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici/adattamento agli stessi). Le imprese operanti nell'economia blu, attive nei settori dei trasporti, dell'energia o del turismo, hanno esigenze comuni.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

I risultati preliminari della valutazione ex post del regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) (2014-2020) e della valutazione intermedia del regolamento relativo al FEAMPA (2021-2027) indicano che i precedenti fondi dell'UE destinati a settori di sostegno analoghi hanno un impatto positivo sui settori della pesca e dell'acquacoltura e hanno contribuito all'attuazione della politica comune della pesca, anche per quanto riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine, in particolare attraverso i miglioramenti apportati al controllo della pesca e all'attuazione delle norme, e la raccolta di dati. Essi hanno inoltre contribuito in modo positivo alla politica marittima, alla governance internazionale degli oceani e allo sviluppo delle comunità costiere e dell'economia blu sostenibile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha coinvolto attivamente i portatori di interessi nel processo dell'iniziativa, in particolare attraverso eventi dedicati e attività di consultazione pubblica, come specificato nel capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] relativo a un Fondo di partenariato nazionale e regionale.

- **Assunzione e uso di perizie**

Le informazioni sul ricorso da parte della Commissione a perizie esterne sono fornite nel capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] relativo a un Fondo di partenariato nazionale e regionale.

- **Valutazione d'impatto**

Le informazioni sulla valutazione d'impatto della Commissione sono fornite nel capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] relativo a un Fondo di partenariato nazionale e regionale.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Si prevede che l'iniziativa contribuirà a una sensibile riduzione degli oneri e dei costi amministrativi e a una maggiore efficienza nell'attuazione del sostegno dell'Unione, cfr. anche il capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] relativo a un Fondo di partenariato nazionale e regionale.

- **Diritti fondamentali**

Il sostegno dell'Unione sarà attuato nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, cfr. anche la sezione corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) (regolamento NRP).

Oltre al regolamento sulla condizionalità, che continuerà ad applicarsi all'intero bilancio dell'UE, il presente regolamento prevede solide garanzie volte ad assicurare che i fondi siano attuati nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092. L'inclusione nei futuri piani di riforme collegati, tra l'altro, alle raccomandazioni della relazione sullo Stato di diritto dovrebbe altresì rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto della Carta.

La presente iniziativa rispetterà inoltre i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

/

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il sostegno dell'Unione di cui alla presente proposta sarà attuato in gestione concorrente dagli Stati membri e in gestione diretta/indiretta dalla Commissione. L'attuazione del sostegno dell'Unione sarà monitorata attraverso il quadro sulla performance applicabile al quadro finanziario pluriennale 2028-2034, definito nella proposta di regolamento (UE) [...] [quadro sulla performance].

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

La maggior parte delle norme in materia di prestazione e attuazione del sostegno all'attuazione della politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale è contenuta nel regolamento (UE) [regolamento NRP].

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

/

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le condizioni di attuazione del sostegno dell'Unione alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [Fondo NRP] per il periodo dal 2028 al 2034

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente sostegno dell'Unione sarà fornito nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale, conformemente alle norme che disciplinano tale Fondo, stabilite nel [regolamento (UE) [Fondo NRP]].
- (2) Il sostegno dell'Unione contribuirà inoltre alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e agli obiettivi dell'UE di sostenibilità degli oceani e di neutralità climatica, nonché alla sostenibilità, alla competitività e alla resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, alla sostenibilità, alla resilienza e alla competitività dell'economia blu europea, alla resilienza delle comunità costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche e al rafforzamento della governance e dell'osservazione degli oceani, anche attraverso Copernicus, il programma dell'Unione di osservazione della Terra, e i relativi servizi marini.
- (3) Il Fondo di partenariato nazionale e regionale dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, economici, sociali e occupazionali della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Tale sostegno dovrebbe garantire che le attività

¹ GU C [...], [...], pag. [...].

² GU C [...], [...], pag. [...].

³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del

di pesca siano sostenibili a lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.

- (4) Le iniziative previste dal patto europeo per gli oceani devono essere sostenute e promosse con investimenti e finanziamenti da fonti private e pubbliche. Un approccio integrato ai finanziamenti e alle politiche in materia di oceani contemplerà un'ampia gamma di elementi, quali: la conservazione delle risorse biologiche marine, che è una delle cinque competenze esclusive dell'UE, la conservazione e il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e di acquacoltura finalizzate alla sostenibilità e alla resilienza di tali settori, le attività relative all'attuazione della PCP, il ricambio generazionale, la conoscenza e l'osservazione degli oceani, la sicurezza marittima, la sicurezza alimentare, lo sviluppo e l'espansione di un'economia blu competitiva e sostenibile, comprese, tra gli altri, l'energia offshore e oceanica, le biotecnologie e la desalinizzazione, la salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo e costiero, nonché il sostegno ad altri settori e altre industrie dell'economia blu affinché diventino climaticamente neutri, utilizzino soluzioni intelligenti e a zero emissioni, basandosi sulla scienza e sulla strategia per la ricerca e l'innovazione riguardanti gli oceani, e sostengano la pianificazione dello spazio marittimo e la cooperazione regionale marittima a livello di bacino marittimo, e lo sviluppo territoriale sostenibile e resiliente delle comunità costiere, delle isole e delle regioni ultraperiferiche.
- (5) La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci che praticano la pesca nei mari e nelle acque interne, di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano attrezzi trainati, e da pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi. Questo settore rappresenta quasi il 75 % di tutti i pescherecci registrati nell'Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca e costituisce un elemento importante del tessuto economico delle zone costiere. Gli operatori della piccola pesca costiera dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Di conseguenza le esigenze specifiche della piccola pesca costiera e il contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP dovrebbero essere tenuti in considerazione nei piani di partenariato nazionale e regionale (NRP) di cui all'articolo 22 del [regolamento NRP].
- (6) Allo scopo di incoraggiare pratiche di pesca sostenibili, gli Stati membri dovrebbero mirare ad accordare agli operatori della piccola pesca costiera un trattamento preferenziale, che preveda un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.
- (7) Nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle attività definite nel patto europeo per gli oceani per la conservazione e il ripristino delle risorse biologiche marine, il ripristino della biodiversità marina, la gestione e l'innovazione delle attività di pesca e acquacoltura sostenibile sulla base di soluzioni innovative prodotte dalla ricerca e dalla scienza, la sicurezza marittima, lo sviluppo di un'economia blu competitiva e sostenibile, la protezione e la responsabilizzazione delle comunità costiere e delle isole e la promozione della cooperazione marittima regionale a livello di bacino marittimo.

Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

- (8) Dovrebbe essere possibile sostenere azioni connesse alla pesca, all'acquacoltura e all'economia blu che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, compresa la transizione energetica per tutti i settori.
- (9) L'organizzazione comune dei mercati ("OCM") nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, istituita dal regolamento (UE) n. 1379/2013, è un pilastro essenziale della politica comune della pesca e svolge un ruolo fondamentale nel garantire la stabilità e la trasparenza dei mercati della pesca e dell'acquacoltura dell'UE. A tal fine nel loro piano NRP gli Stati membri dovrebbero tenere conto in particolare del sostegno alla creazione e al rafforzamento delle organizzazioni di produttori, all'attuazione e all'applicazione delle norme di commercializzazione e alla raccolta e alla diffusione dei dati di mercato a livello nazionale.
- (10) La politica comune della pesca poggia su un processo decisionale fondato su dati scientifici, sullo svolgimento di controlli adeguati e sulla tolleranza zero nei confronti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti nell'attuare la legislazione corrispondente dell'UE e garantire che siano pianificate attività in questi settori,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [Fondo NRP], in particolare alla lettera d). Il sostegno dell'Unione contribuisce alle attività definite nel patto europeo per gli oceani e all'attuazione della politica comune della pesca.

Tale sostegno dell'Unione è fornito nell'ambito del Fondo di partenariato nazionale e regionale, compreso lo strumento dell'UE, conformemente alle norme che disciplinano tale fondo, stabilite nel regolamento (UE) [...] [Fondo di partenariato nazionale e regionale].

Articolo 2

Sostegno alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione

1. Il sostegno alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione contribuisce agli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera d), del [regolamento NRP].

Articolo 3

Sostegno alla politica comune della pesca, al patto europeo per gli oceani, alla politica marittima e alla politica dell'acquacoltura dell'Unione

1. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche dei settori della pesca e dell'acquacoltura e delle comunità costiere, in particolare della piccola pesca costiera, in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, lettera i), del [regolamento NRP].
2. Nel loro piano NRP gli Stati membri tengono conto del contributo alla sostenibilità ambientale, economica e sociale delle operazioni di pesca e dell'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. Nel loro piano NRP gli Stati membri stabiliscono le aliquote massime di intensità di aiuto per le diverse categorie di operazioni sostenute nell'ambito del piano NRP. Per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera gli Stati membri possono concedere un'aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 %.
4. Una domanda di sostegno presentata da un richiedente non è ammissibile almeno per il periodo di tempo definito nell'atto delegato di cui all'articolo XX del regolamento XX [Fondo NRP] (Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole e la politica comune della pesca) se l'autorità competente ha accertato che il richiedente in questione:
 - a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio⁽³⁰⁾ o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
 - b) è associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o
 - c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³¹⁾, se la domanda di sostegno è presentata per gli interventi specifici relativi all'acquacoltura.

Ai fini dell'accertamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4

Norme relative alla concessione del sostegno

1. Non possono beneficiare del sostegno le flotte pescherecce o gli operatori che non rispettano l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni

alla pesca e gli obiettivi della PCP di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP.

2. I beneficiari sono tenuti a continuare a rispettare la PCP e a non commettere nessuna delle infrazioni e nessuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere da a) a c), per cinque anni.
3. Non sono ammissibili al sostegno il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi, e il trasferimento di proprietà di un'impresa.
4. Non può beneficiare del sostegno l'attività mineraria in mare profondo.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo di partenariato nazionale e regionale per il periodo 2028-2034.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente